

Direzioni Regionali

**OGGETTO: Ore di formazione eccedenti l'orario di lavoro – Nozione di “sede di servizio”**

Alcune Organizzazioni Sindacali hanno evidenziato che, presso diverse sedi dell’Agenzia, nei giorni in cui il personale frequenta corsi di formazione, si applica in maniera difforme il concetto di “sede di servizio” ai fini della valutazione dell’eventuale eccedenza oraria rispetto all’orario di lavoro giornaliero del singolo dipendente.

In particolare, i problemi applicativi sorgono in merito ad una delle due ipotesi contenute nella nota circolare n. 183815, emanata da questa Direzione in data 21 dicembre 2011, che aveva disciplinato la modalità di trattamento delle ore trascorse in formazione, nell’ambito dell’orario di lavoro, distinguendo tra corsi che si svolgono nella sede di servizio del partecipante, regolati dal punto *a*), e di quelli che si svolgono al di fuori di essa, regolati dal punto *b*). Tale nota è stata poi integrata dalla nota n. 82924 del 27 maggio 2016, ma solo per il riconoscimento delle ore eccedenti ai fini del lavoro straordinario.

Al riguardo, si chiarisce che nell’ipotesi regolata dal punto *a*) per “sede di servizio” si intende l’edificio in cui è ubicato l’ufficio presso cui il dipendente svolge la propria attività lavorativa e nel quale sia possibile rilevare la presenza tramite le timbrature in entrata e in uscita.

Tutte le altre situazioni ricadono nelle fattispecie regolate dal punto *b*).

IL DIRETTORE CENTRALE

Aldo Polito

*firmato digitalmente*